

ALLEGATO ^{u A v}
al n. 32806 di raccolta

-STATUTO

dell'Associazione "STRADA DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI DELL'ISOLA D'ISCHIA"

Art.1 - Costituzione

E' costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "STRADA DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI DELL'ISOLA D'ISCHIA" ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1999 n. 268, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, del D.G.R. Campania n. 3504/01 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.D. del 28 settembre 2004 n. 424 con il quale è stata riconosciuta la "STRADA DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI DELL'ISOLA D'ISCHIA".

Art.2 - Durata

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

Art.3 - Sede

L'associazione ha sede in Forio (NA) c/o il Centro Polifunzionale del Comune di Forio alla Via Sant'Antonio.

Art.4 - Scopo

L'Associazione si propone la valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola della regione Campania attraverso la realizzazione della Strada del vino e, comunque, nel quadro della legge 27 luglio 1999 n. 268 e del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 nonché delle relative disposizioni emanate

dalla Regione Campania.

L'Associazione che non ha fini di lucro persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento mediante:

1. l'incentivazione dello sviluppo economico attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
2. la valorizzazione e la promozione in senso turistico delle produzioni vitivinicole ed agricole, delle attività agroalimentari, delle produzioni di specialità enogastronomiche e delle produzioni dell'economia ecocompatibile;
3. la valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della strada;
4. la promozione dello sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
5. la trasmissione agli associati delle informazioni relative agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento degli standards di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
6. l'esercizio di un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;

7. il controllo, la tutela e la valorizzazione del marchio delle "Strade dei vini e dei prodotti tipici dell'Isola d'Ischia", svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell'adozione del marchio da parte degli associati o degli estranei;

8. lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e di campagne di informazione;

9. la gestione di centri di informazione, di azioni di commercializzazione, di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative e la pubblicazione di materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;

10. lo svolgimento di attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della strada.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in particolare:

ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale;

rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

Art. 5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

1. produttori vitivinicoli singoli o associati;

2. imprese agrituristiche;
3. imprese agricole specializzate in produzioni tipiche;
4. titolari di enoteche;
5. esercenti l'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
6. esercenti attività turistico-ricettive;
7. Musei della vite e del vino e dei prodotti tipici.
8. Enti od Organismi gestori di beni culturali e/o naturalistici.
9. Consorzi per la tutela e la promozione dei prodotti.

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati, nelle singole categorie, devono rientrare negli standards minimi di qualità previsti dal Regolamento regionale.

L'associazione si impegna a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 2, punto 2, del "Regolamento regionale per la Disciplina delle Strade del Vino in Campania" nei quorum previsti dal medesimo.

Art.6 - Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produktive.

Il Consiglio Direttivo, assunte le necessarie informazioni, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

vi previsti dal presente statuto e dal regolamento regionale e svolti gli opportuni accertamenti, delibera in merito all'accoglimento della domanda entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

L'ammissione alla Strada impegna l'associato fino alla scadenza di cui all'art. 2, salvo recesso richiesto con almeno quattro mesi di anticipo.

Art.7 - Quote sociali. Contributi.

Tutti gli associati si impegnano a versare:

1. una quota di ammissione all'Associazione, uguale per tutti e non rivalutabile, destinata a costituire il patrimonio dell'Associazione medesima, annualmente determinata dall'assemblea ordinaria in misura non superiore al 10 % di quella determinata per l'anno precedente. In caso di mancata deliberazione assembleare sul punto, si intende confermata la misura della quota di ammissione stabilita per l'anno precedente;

2. una quota annuale di partecipazione, nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;

L'Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le quote annuali devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-

rante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

L'associato che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio associativo.

Art. 8 - Obblighi dell'associato

L'associato si impegna a:

1. osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità associative, nonché a versare i contributi e le quote di cui all'art. 7;
2. permettere ai componenti e/o agli incaricati del Comitato di Controllo di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali dell'associato destinati ad attività rientranti nell'ambito della Strada, al fine di consentire i controlli di competenza;
3. accettare che i componenti e/o gli incaricati degli organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e ve-

ridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato


La qualità di associato si perde:

1. per decesso dell'associato persona fisica o scioglimento dell'associato persona giuridica;
2. per trasferimento dell'azienda o cessazione dell'attività di impresa;
3. per recesso volontario ai sensi dell'art. 24 c.c.;
4. per esclusione motivata da morosità nel versamento dei contributi perdurante da almeno 90 giorni, frode ai danni dell'Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l'accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari, o fallimento dell'impresa associata.

Art. 10 - Subentro

La qualità di associato è assolutamente intrasferibile, essendo imprescindibilmente collegata alla titolarità dell'impresa ovvero alla proprietà dell'azienda avente i requisiti richiesti dal presente statuto per la partecipazione all'Associazione.

Nel caso di successione nella titolarità dell'impresa, a seguito di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per successione ereditaria, il nuovo titolare dell'impresa può



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presentare domanda di subentro nell'Associazione nel termine di 60 giorni dall'acquisto della titolarità. Sulle domande provvede, nei 60 giorni successivi, il Consiglio Direttivo, comunicando entro detto termine all'interessato l'accettazione ovvero il diniego della domanda medesima; frattanto l'interessato gode degli stessi diritti ed ha gli stessi doveri del precedente associato.

In caso di diniego della domanda, il subentrante può ricorrere al Collegio dei probiviri; in caso di accettazione, non è tenuto a pagare la quota di ammissione.

Art. 11 - Sanzioni

L'associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento di applicazione, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell'Associazione, e' soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;
- sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;
- esclusione dall'Associazione, per gravi motivi individuati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo che adotti un provvedimento sanziona-

torio deve comunicare all'interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sia altresì contestato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa. L'interessato può fornire le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio scarico. In caso di mancato accoglimento delle dette giustificazioni le parti possono demandare la risoluzione della controversia al Collegio dei probiviri.

Il reclamo da parte dell'associato non sospende l'efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all'eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Revisore dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Comitato di Controllo;
7. il Comitato Tecnico.Scientifico.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 13 - Assemblea degli associati

Nell'Assemblea ogni associato, purché in regola con il paga-

mento delle quote associative, ha diritto ad un voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, purché nell'area di produzione della DOC, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:


1. delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
2. approva il Bilancio dell'Associazione;
3. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
4. approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
5. nomina il Revisore dei Conti;
6. nomina i componenti del Collegio dei Proviviri;
7. determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote annuali di partecipazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi o allorquando si presenti richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo almeno da 1/3 degli associati.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli associati;

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno 1/3 degli associati..

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega di almeno 1/3 degli associati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i propri associati, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

L'assemblea ordinaria fissa il numero di componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente dovrà essere individuato tra i legali rappresentanti delle strutture rientranti tra le categorie previste all'art. 2 punto 2 del Regolamento regionale,

che dovranno costituire almeno i 2/3 del Consiglio di Amministrazione; il vincolo relativo alla categoria di appartenenza del Presidente si applica a decorrere dal terzo anno dal riconoscimento della Strada del vino.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservino in modo tassativo all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. convocare l'assemblea degli associati;
2. eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
3. nominare e revocare il Comitato di Controllo;
4. deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
5. adempiere a quanto previsto dall'art. 11 punto 4 del Regolamento regionale:
6. studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'Associazione e gli associati;
7. predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

8. determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente art. 7;
9. approvare l'organico ed il regolamento del personale;
10. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliersi tra gli associati;
11. deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione;
12. nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni con funzioni e regolamentazione indicate nel regolamento di applicazione del presente statuto;
13. adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art.11;
14. autorizzare, controllare, sospendere o revocare l'uso del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente statuto;
15. procedere ad inizio di ogni anno associativo, sentito il Comitato di Controllo, alla revisione degli elenchi degli associati per garantire la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;
16. Nominare il Comitato Tecnico-Scientifico;
17. Procedere alla nomina dei soci onorari su proposta dell'Assemblea dei soci.

re- Il Consiglio direttivo è, inoltre, tenuto a:

- a- a) inviare con cadenza annuale all'AGC Settore Primario -
s- SeSIRCA, una relazione sulle attività da svolgere corredata
p- da un elenco dei soci. La relazione deve contenere la dimo-
strazione che sono immutate le finalità del Comitato di ge-
r- stione;
li b) comunicare al SeSIRCA ogni variazione, in merito all'e-
lenco dei soggetti aderenti, allo Statuto ed alla composizio-
o ne degli organi del Comitato;
el c) utilizzare il nome della "Strada del vino" e del relativo
do logo, riservandolo esclusivamente agli associati.
el d) trasmettere al SeSIRCA con cadenza annuale una relazione
to amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presiden-
te o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni
trimestre.

E' altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da
trattare.

La convocazione è fatta mediante telefax, e-mail o altro mez-
zo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del
luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno 3
giorni prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della



A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly "M L", written in dark ink.

maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Al Consiglio Direttivo partecipa obbligatoriamente il Revisore dei Conti con funzione consultiva.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

1. presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo;
2. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;

In caso di assenza od impedimento del presidente questi è sostituito dal Vice Presidente la cui firma attesta l'assenza e l'impedimento del Presidente.

Art. 18 - Revisore dei Conti

La gestione dell'associazione è controllata da un Revisore

dei Conti eletto per un triennio dall'assemblea degli associati.

Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e redigerà una relazione ai bilanci annuali, dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o di titoli di proprietà dell'associazione e dovrà procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri e' composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli associati o tra soggetti esterni; i componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati a far parte del Collegio i componenti del Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti.

Oltre alle attribuzioni del presente statuto, il Collegio dei Proviviri svolge funzioni di collegio arbitrale per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra uno o più associati e l'Associazione, adottando le proprie decisioni irritualmente e secondo equità.

Gli associati si impegnano pertanto ad accettare preventivamente le decisioni del Collegio, decisioni che saranno parimenti ritenute impegnative per il Consiglio Direttivo e la stessa Associazione.

Art. 20 - Comitato di Controllo

I membri del Comitato di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti non associati in numero di tre.

Il Comitato di Controllo nomina nel suo seno il proprio Presidente.

Il Comitato di Controllo, sorveglia il rispetto da parte degli associati delle norme statutarie con particolare riguardo alle norme riguardanti i requisiti validi per la permanenza nella struttura associativa e riferisce al Consiglio Direttivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.11 del presente statuto.

A tal fine il Comitato di Controllo svolge compiti ispettivi e di vigilanza presso gli associati, e qualora ne ravvisi l'opportunità, invita gli stessi ad adeguarsi agli standard qualitativi previsti dalla legge, dal regolamento regionale e dalle norme dell'Associazione. In caso di mancato adeguamento riferisce in merito al Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico, che si compone da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, è nominato dal Consiglio Direttivo che individuerà personaggi del mondo della produzione e della promozione turistica anche in campo universitario.

Il Comitato Tecnico-Scientifico provvede alla emanazione di proprio regolamento anche per definire i criteri operativi e di individuazione del proprio Coordinatore.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di sviluppare politiche di studi e di ricerca nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico resterà in carica per tre anni.

Art. 22 - Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi erogati dallo stato, da altri Enti o privati;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio associativo il bilancio consuntivo dal quale risultano segnatamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entro il trenta

giugno qualora particolari circostanze lo giustificino.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi associativi.

Art. 23 - Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Revisore di Conti nonché il libro degli associati e delle riunioni del Comitato di Controllo.

Art. 24 - Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura un sole, un grappolo d'uva ed un limone.

L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS, (aventi analoghe finalità) sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Regolamento interno


Particolari norme di funzionamento e di applicazione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 27 - Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rin-
vio alle norme del Codice Civile, alla Legge n° 268 del 27
luglio 1999, e al Regolamento per la Disciplina delle Strade
del Vino in Campania, nonché al Regolamento interno di appli-
cazione dello Statuto.

V. Salerno

[Signature]



presente fotocopie è conforme

comprendente a tutto fogli *Quattro*

del 22/10/06 (det. Alfredo Monti)
notaio di F. 10

